



# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)  
Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C.F. e P.IVA. 00441360351

[tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it](mailto:tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it)

[vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it](mailto:vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it)

Ordinanza n. 24

Vezzano sul Crostolo, 21.05.2020

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI VEZZANO SUL CROSTOLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOCHI E STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.**

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

**RICHIAMATO** l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare i suoi articoli 3 e 4;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna:

- n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;
- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.”;
- n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 “

**VISTO** il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 S.G. del 16.05.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020;

**VISTO** l'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 (“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare la parte relativa alla riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari);

**PRESO ATTO** che il medesimo allegato 8 al DPCM del 17.05.2020 al capo 1.2 lettera b prevede, tra i compiti del soggetto gestore di parchi e giardini l'obbligo di eseguire “...controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro...”

**CONSIDERATO** che nei parchi pubblici e nelle aree di pertinenza scolastica sono presenti aree attrezzate con giochi e ludico-ricreative;

**DATO ATTO** che allo stato attuale non è possibile adempiere nei tempi previsti a quanto disposto dall'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, in particolare relativamente alla necessaria pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;

**RITENUTO** di dover attendere da Governo e Regione indicazioni sull'applicazione tecnica di tale disposizione e di dover comunque avere un congruo spazio temporale per l'eventuale organizzazione di tale attività e delle azioni connesse, oltre che di dover compiere adeguata analisi per la copertura finanziaria;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 9 del Decreto-legge n. 33/2020, secondo il quale il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**CONSIDERATO** pertanto che, a tutela e prevenzione della salute pubblica, si rende indispensabile vietare l'utilizzo di tutte le strutture ludiche e giochi presenti nei parchi, giardini e aree di pertinenza scolastica di tutto il territorio comunale, oltre che degli arredi urbani ivi presenti, non potendo garantire la sussistenza dei presupposti prescritti dalle richiamate Linee guida;

### **DISPONE**

Con effetto dal 21 maggio 2020 e per il periodo di tempo necessario all'Amministrazione comunale per attuare le previsioni delle Linee guida richiamate in premessa ed eventuali successive indicazioni da Governo e Regione, è vietato l'utilizzo di giochi e attrezzature ludico-ricreative in tutti i parchi, giardini, aree verdi e aree di pertinenza scolastica presenti sul territorio comunale.

Rimane consentita la frequentazione di parchi, giardini e aree verdi pubbliche nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro imposti dalla normativa richiamata in premessa.

### **INFORMA CHE**

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020.

Le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni del presente provvedimento saranno destinate ad incrementare il Fondo comunale a sostegno del reddito istituito dall'Amministrazione per concorrere a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

### **DISPONE CHE**

- il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per tutto il periodo della sua efficacia;
- la cartellonistica necessaria per rendere nota al pubblico la sopracitata regolamentazione si posiziona in loco a cura dell'Amministrazione Comunale;
- le forze di polizia ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche ed il locale Comando dei Carabinieri verifichino il rispetto della presente ordinanza, cui il presente provvedimento viene trasmesso per il seguito di competenza.

### **IL SINDACO**

**Stefano Vescovi**

*(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo)*